



COMUNE DI BUDRIO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO
OGGETTI RINVENUTI
2002

APPROVATO: con delibera di Consiglio Comunale n. 147 in data 10/12/2002

REGOLAMENTO OGGETTI RINVENUTI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

L' Ufficio Oggetti Rinvenuti, ha il compito di svolgere le funzioni che il Codice Civile Libro III capo III sezione I artt. 927 e seguenti attribuisce al Sindaco in materia di cose mobili smarrite.

Per Ufficio , così come indicato per brevità nei successivi articoli è da intendersi l' Ufficio Oggetti Rinvenuti.

Articolo 2

Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Ufficio deve essere accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze del ritrovamento. Gli oggetti consegnati all'Ufficio sono registrati, eccetto chiavi, agende anonime, portafogli non contenenti danaro/valori e/o documenti al proprio interno.

Articolo 3

Il denaro, gli oggetti preziosi o di valore sono custoditi in apposita cassaforte ed affidati temporaneamente all'Ufficio.

La valuta straniera quando trattasi di banconote che abbiano facile mercato, viene cambiata in valuta italiana.

Articolo 4

Per motivi di igiene si può procedere alla distruzione degli oggetti consegnati redigendo apposito verbale

Qualora vengano consegnati, da parte dei privati, dei contenitori chiusi come borse o valige l'Ufficio provvede all'apertura redigendo apposito verbale.

Qualora l'Ufficio riscontri sostanze pericolose, nocive o sospette trasmette tempestivamente comunicazione al Corpo di Polizia Municipale per i successivi adempimenti.

Articolo 5

L'Ufficio non risponde di eventuali irregolarità o danni che si possono verificare quando la riconsegna degli oggetti è effettuata da altri Organi od Enti.

Articolo 6

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle armi, munizioni o esplosivi; alle cose danneggiate o in stato di abbandono; ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che ne consenta di individuare il proprietario; alle cose deperibili.

PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

Articolo 7

Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'art. 928 del C.C. con pubblicazione effettuate mediante elenchi affissi all'Albo Pretorio del Comune

RESTITUZIONE DOCUMENTI

Articolo 8

Qualora trattasi di documenti quali:

- carte d'identità
- patenti di guida, libretti di circolazione,
- tessere sanitarie,
- codici fiscali,
- passaporti,
- blocco di assegni di C/C, tessere bancomat, libretti di risparmio e simili,
- tessere di identificazione rilasciate da ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti,
- abbonamenti A.T.C o F.E.R.,
- tessere universitarie
- e altri documenti aventi valore certificativo

relativi a persone residenti nel Comune di Budrio, l'Ufficio invia gli stessi all'Ente Emittente.

I suddetti documenti possono essere consegnati ai diretti interessati qualora ne venga fatta espressa richiesta all'Ufficio da parte dei medesimi.

Qualora i documenti vengano ritrovati da Agenti - Ufficiali del Corpo di Polizia Municipale questi dovranno provvedere a restituirli direttamente agli interessati o agli Enti emittenti ; gli stessi provvederanno a cio' qualora tali documenti vengano inviati per la consegna a cittadini residenti , da altri Comuni .

Articolo 9

Per i residenti in altri comuni i documenti sono inviati al Sindaco del Comune di appartenenza ovvero possono essere consegnati ai diretti interessati qualora ne venga fatta espressa richiesta all'Ufficio da parte dei medesimi.

Articolo 10

I documenti appartenenti a stranieri sono inviati ai relativi Consolati od Ambasciate ovvero possono essere consegnati ai diretti interessati qualora ne venga fatta espressa richiesta all'Ufficio da parte dei medesimi.

Articolo 11

Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale identificativa o certificativa , sono distrutti redigendo apposito verbale , trascorsi i termini di cui al successivo art. 17 .

RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

Articolo 12

L'Ufficio accerta che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario od un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro.

Articolo 13

Chi si dichiara titolare dell'oggetto ha l'onere di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, la denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti autorità di P.S..

L'Ufficio annota, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto.

Inoltre informa l'interessato dell'opportunità di dare notizia, del ritrovamento, alle autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia del furto o di smarrimento.

TARIFFE

Articolo 14

Il proprietario, o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, dovrà pagare ai sensi dell'art. 929 del C.C. ultimo comma, una somma a titolo di rimborso delle spese eventualmente occorse per il deposito .

RICHIESTA DA PARTE DEL RITROVATORE DEL PREMIO DI LEGGE

Articolo 15

A norma dell'art. 930 del C.C. spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede €. 5,16, il prezzo per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice.

Il proprietario, ai sensi dell'art. 930 del C.C., deve provvedere sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la somma prevista per Legge a titolo di premio.

Articolo 16

Le disposizioni relative all'acquisto della proprietà da parte del ritrovatore, e quelle relative al premio dovuto al medesimo, non si applicano ai Pubblici Ufficiali, agli incaricati di Pubblico Servizio, ai dipendenti A.T.C. e F.E.R. per cose trovate durante l'esercizio delle loro funzioni o attività pubbliche, nonché ai conducenti di veicoli in servizio pubblico per le cose trovate all'interno delle vetture.

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE

Articolo 17

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore, che lo potrà ritirare entro TRE mesi dalla data predetta, previo eventuale pagamento delle spese di cui all'art. 14.

STIMA DEGLI OGGETTI DI VALORE

Articolo 18

Il valore degli oggetti preziosi viene stimato qualora ve ne sia necessità, da un esperto individuato dalla Civica Amministrazione.

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE

Articolo 19

Il Comune diviene proprietario degli oggetti o del loro prezzo (qualora le circostanze ne abbiano richiesto la vendita) quando:

- nessuno ne abbia richiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della data pubblicazione all'Albo Pretorio;
- siano trascorsi i termini previsti dall'art. 17 senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.

Articolo 20

Gli oggetti divenuti di proprietà del Comune sono :

- a) catalogati dall'Ufficio mediante predisposizione di un apposito elenco e successivamente inviati agli Uffici Comunali per il loro eventuale uso nell'ambito dei servizi di Istituto dell' Ente;
- b) devoluti ad Enti o Associazioni benefiche, iscritti nell'elenco Onlus , previa loro richiesta e con oneri di ritiro a loro carico, qualora non utilizzabili ai sensi del punto precedente;
- c) dismessi da parte dell'Ente secondo le normali procedure in uso , in caso di mancata devoluzione di cui al punto b) .

Qualora trattasi di danaro tale importo sarà introitato dalla Amministrazione Civica tramite la Tesoreria Comunale .

NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento è applicabile alle cose rinvenute (e non riconsegnate) attualmente depositate presso l' Ufficio .

In deroga a quanto indicato all'art. 3 c.1 e sino alla installazione della cassaforte, tali oggetti sono custoditi secondo quanto indicato nel Dispositivo del Segretario Generale Prot. Gen. n. 215 del 04.01.2001 .